

## 1<sup>a</sup> TORNATA DELL'11 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

**SOMMARIO.** *Discussione generale del progetto di legge per l'ordinamento del credito fondiario — I deputati Camerini e Romano Giuseppe ritirano i loro emendamenti, dopo osservazioni — Voto motivato del deputato Calvo, accettato dal ministro per l'agricoltura e commercio — Voto motivato del deputato Sineo — Istanze dei deputati Plutino Agostino, Piolti De' Bianchi e Romano Giuseppe — Spiegazioni del ministro per le finanze e del deputato Valerio — Approvazione dei ventidue primi articoli — Osservazioni, e proposta del deputato La Porta all'articolo 23 pel Banco di Sicilia — Istanza del deputato Piolti De' Bianchi — Dichiarazioni del ministro — Voti motivati dei deputati Sineo e Nisco — Osservazioni dei deputati Restelli, relatore, Mellana, Asproni e Cancellieri — Approvazione delle proposte dei deputati Sineo e La Porta, e degli articoli, dal 23 al 25 — Altra proposta del deputato Piolti De' Bianchi, ritirata dopo dichiarazioni del ministro per l'agricoltura e commercio — Approvazione degli ultimi articoli.*

La seduta è aperta alle ore 9 1/4 antimeridiane.

**MACCHI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Frapolli chiede un congedo di giorni otto.

(È accordato.)

### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEL CREDITO FONDIARIO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sull'ordinamento del credito fondiario nelle provincie continentali.

La discussione generale è aperta.

**PLUTINO AGOSTINO.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** La farà a suo turno. Ora ha facoltà di parlare il deputato Camerini.

**CAMERINI.** Nell'iscrivermi in merito avevo obbedito al regolamento presentando due emendamenti che potevano in talune parti modificare essenzialmente la legge: però persuaso della necessità in cui trovasi la nazione di essere dotata dell'istituzione del credito fondiario, e dividendo pienamente il desiderio che ne mostra la Camera, io mi induco a ritirare i due emendamenti che erano relativi a' capi seguenti: 1° che le minori somme di credito fino a lire 2000 si pagassero in contanti; 2° che si guardasse bene alla restrizione del concetto di una prima ipoteca, onde l'istituzione del credito fondiario non fosse inceppata o resa inutile soprattutto dalle ipoteche legali specialmente per doti, salvo il giudizio di riduzione, che premono sopra tutta la massa dei beni e nell'interesse di

quasi tutti i proprietari. Mi limiterò quindi, ritirando gli emendamenti suddetti, a raccomandare all'onorevole ministro di curare l'istituzione del credito agricolo, che provvede alle prime necessità nell'interesse dei piccoli proprietari che non godranno giammai del credito fondiario, e dovessero andar negoziando nelle Borse cartelle di credito fondiario.

Non mi diffondo a dimostrare la necessità di questo provvedimento, perchè la Camera, che è meglio di me edotta delle condizioni economiche, ed il ministro, che in simiglianti teorie è maestro, ne comprenderanno a primo motto l'importanza.

In quanto alla seconda parte, intorno cioè alle prime ipoteche legali e giudiziali, che anche nel nostro Codice civile abbracciano l'intera massa dei beni posseduti dal debitore della ipoteca che mal potrebbe liberarsene in tutti i casi di legale ipoteca col giudizio di riduzione consentito dalle disposizioni transitorie, la mia raccomandazione si ridurrà a ciò che l'onorevole ministro curi che le istituzioni bancarie, le quali hanno preso parte a questa istituzione di credito fondiario, non siano soverchiamente scrupolose ad applicar troppo alla lettera l'articolo 8 (a) del progetto di legge, semprechè nello interesse degli istituti trovino la loro convenienza, assicurando il credito con una massa di beni che, dedotto il doppio della ipoteca, sia più del doppio della somma domandata in credito. In contrario le operazioni saranno limitatissime ed il vantaggio della istituzione distrutto.

Sacrifico i miei emendamenti, ripeto, nell'interesse di questa necessaria ed importantissima istituzione, perchè respingendosi dalla Camera preoccupata di sollecitudine non resti violato il principio, ovvero, appro-